


STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.89.10.54 – 06/37.89.19.17
Fax 06/37.51.99.32 - Cell. 338/22.87.651
E-mail: avvocato@giuseppepiotorcicollo.it
Pec: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE DI PERUGIA
Terza Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

FALLIMENTO della società "IMET SpA"
R.G. Fall. N. 35-2016
Sentenza di fallimento n. 43 del 29.04.2016

UDIENZA per l'esame dello stato passivo: 15.12.2016 ore 11,30
Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca ALTRUI
Curatori: Dott. Corrado MAGGESI e Avv. Fabio DOMINICI
Indirizzo PEC dei Curatori: f42.2016perugia@pecfallimenti.it
Indirizzo PEC del creditore: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org

RICORSO PER L'AMMISSIONE
AL PASSIVO DEL FALLIMENTO (Art. 93 L.F.)

( rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce con atto separato, dall'Avv. **GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 06-37519932 e all'indirizzo di posta elettronica certificata giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org.

PREMESSO CHE

Il creditore in epigrafe ha lavorato per la società fallita IMET SpA come impiegato tecnico, IV livello, dal giorno 11.06.2008 fino a novembre del 2015. A dicembre del 2015 il dipendente era ancora creditore delle seguenti spettanze: la 13^a del 2013 (All. n. 1), nonché altre retribuzioni maturate entro il 2015 per Banca ore, Indennità di mancato preavviso, Ferie e ROL (All. n. 2). Mentre la 13^a del 2013 è già stata inserita nel credito del lavoratore, insieme ad altri crediti, in sede di concordato preventivo (v. documento redatto dai Curatori), il residuo credito maturato dal dipendente entro dicembre del 2015 per le voci sopra indicate (all. 2) non è ancora stato inserito nei debiti del fallimento, pertanto si chiede in questa sede di insinuare le relative somme nel passivo. Dall'importo indicato nel cedolino aggiuntivo di dicembre del 2015 vanno però detratte le somme pagate dall'azienda, a titolo di indennità di mancato preavviso, nei mesi di gennaio 2016 (All. n. 3) e marzo 2016 (All. n. 4). Il credito residuo, trattandosi di crediti retributivi, è stato calcolato al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle trattenute previdenziali.

Il ricorrente, inoltre, è creditore nei confronti della fallita per il danno odierno subito a causa del mancato versamento a suo tempo della multa irrogata al dipendente mentre guidava l'auto aziendale in data 03.05.2013 (All. n. 5). In pratica, nonostante il ricorrente abbia pagato l'importo della sanzione alla fallita, autorizzando le trattenute, per l'importo complessivo di euro 192,44, nei mesi di giugno e luglio 2013 (All. n. 6), la fallita non ha provveduto a sua volta a versare, come era suo obbligo, il suddetto importo a favore dell'Ente richiedente. A causa di tale mancato versamento imputabile esclusivamente alla fallita, al ricorrente è stata notificata da Equitalia la cartella esattoriale per il

mancato pagamento della multa, con un importo più che triplicato e pari ad euro 601,53 (All. n. 7), che in data 13.11.2016 il ricorrente ha effettivamente pagato (All. n. 8).

Poichè il ricorrente aveva già pagato l'importo originario della sanzione alla fallita, come dalla stessa richiesto, nel 2013, ma quest'ultima non ha provveduto a versare tale somma all'ente creditore, l'odierno pagamento del suddetto ultimo importo è un indebito soggettivo, dovendo provvedervi unicamente la fallita quale responsabile del mancato versamento.

Si allega il **riepilogo delle somme spettanti**, relative ai crediti sopra indicati (All. n. 9), che costituisce parte integrante del presente ricorso e conduce ai seguenti importi totali:

TOTALE CREDITI RETRIBUTIVI	€ 4.052,30
TOTALE RECUPERO SOMME NON DOVUTE	€ 601,53
TOTALE DA CHIEDERE AL TRIBUNALE	€ 4.653,80

Tutto ciò premesso, il ricorrente in epigrafe

CHIEDE

di essere ammesso allo stato passivo della procedura in epigrafe per gli importi sopra indicati, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., oltre alla rivalutazione monetaria da calcolare secondo gli indici ISTAT dalla data di maturazione dei singoli crediti sino alla data di esecutività dello stato passivo, ed oltre gli interessi legali da calcolare sulle somme così rivalutate dalla data del fallimento sino alla data di deposito del progetto di riparto in cui il credito verrà soddisfatto anche parzialmente.

Si allega la seguente documentazione in copia cartacea scansionata, che si attesta conforme ai documenti originali:

- 1) Cedolino stipendio di dicembre 2013, 13ma mensilità 2013.
- 2) Cedolino aggiuntivo stipendio di dicembre 2015.
- 3) Cedolino di gennaio 2016.
- 4) Cedolino di marzo 2016.
- 5) Verbale di contestazione sanzione amministrativa per violazione del codice della strada e richiesta di pagamento da parte di Imet.
- 6) Cedolini di giugno e luglio 2013.
- 7) Cartella di pagamento Equitalia.
- 8) Distinta di pagamento dell'importo indicato nella cartella.
- 9) Riepilogo dettagliato delle somme spettanti.

Roma-Perugia 14.11.2016

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo